LEGISLATURA XXVI - 1º SESSIONE 1921 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

XXXIX° TORNATA

MARTEDI 6 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE	
Commemorazione (del senatore Grimani). pag. Oratori:	1075
Presidente	1075
Bergamasco, ministro della marina	
Congedi	
Dimissioni	
Disegni di legge (Approvazione di):	
«Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Mi-	
lano di un istituto sperimentale di meccanica	
agraria»	1089
« Conversione in legge del decreto Reale 9 no-	
vembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinno	
vazione dei Consigli dei consorzi di bonifica».	1090
«Conversione in legge del Regio decreto 2 ot-	
tobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia	
Scuola superiore di Milano una stazione speri-	4004
mentale del freddo stabilendone le attribuzioni »	1001
(Discussione di):	
« Provvedimenti diretti a promuovere e sussi- diare le opere di irrigazione»	1080
Oratori:	
Frola, relatore	1082
Grassi.	1081
MAURI, ministro di agricoltura	1084
(Presentazione di)	
Interrogazioni (Annuncio di)	1094
(Svolgimento di):	
«Intorno all'istituzione di un nuovo ente con-	, •
tro l'analfabetismo»	1076
Oratori:	
Bergamasco, ministro della marina	1079
BIANCHI LEONARDO	
Corbino, ministro-della pubblica istruzione 1076	,1079
DEL GIUDICE	1079
(Risposta scritta ad)	1095

Relazione (Presentazione di)		•		•					1073
Ringraziamenti		•		•		•		•	1074
Votazione a scrutinio segret	0	(Ri	sul	tat	Q	di)	10	76,	1093
									-

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura.

SILI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: i senatori Conci per giorni sei, e Molmenti per giorni venti.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Gallini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GALLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Sulla data unica dell'inizio dell'anno giudiziario».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gallini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita. LEGISLATURI XXVI — 1º SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORVATA DEL 6 DICEMBRE 1921

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una lettera pervenuta all'ufficio di Presidenza.

SILI, segretario, legge:

« Roma, 8 novembre 1921.

« A nome del Consiglio comunale vivamente ringrazio V. E. per la cortese partecipazione della commemorazione, fatta in Senato, del compianto senatore Enrico Cruciani Alibrandi, già primo magistrato cittadino, che dedicò all'amministrazione ed al paese tutta la sua operosa attività, sempre inspirata al più elevato sentimento del bene.

« Con perfetta osservanza.

«Il Sindaco « G. Valli ».

Commemorazione del senatore Grimani.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di un telegramma pervenuto all'ufficio di Presidenza.

SILI, segretario, legge:

« Venezia, 5 dicembre 1921.

« Venezia apprende con profondo, vivissimo cordoglio tristissima notizia morte senatore Grimani che per venticinque anni fu suo sindaco profondendo a vantaggio della città i tesori dell'animo suo nobilissimo, della sua mente eletta, della sua incomparabile rettitudine.

« Porgo a V. E. espressioni sentite condoglianze.

« Sindaco: Giordano ».

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri).

Onorevoli Colleghi. Già nella seduta di ieri il Senato ha appreso con grande concorde tristezza la scomparsa dell'amato collega, conte Filippo Grimani, morto ieri dopo una breve malattia, che sembrava già vinta, qui in Roma, lungi dalla sua diletta Venezia.

Ivi era nato il 4 giugno 1850, da una delle più antiche ed illustri famiglie patrizie che alla gloriosa Repubblica di San Marco aveva dato generali, ammiragli, ambasciatori, cardinali e dogi celebri nei fasti veneti; una di quelle famiglie dell'aristocrazia veneziana, in cui servire sempre e sovratutto la patria era il primo e più santo dovere, e l'antica stirpe si rivelava nel carattere e nell'aspetto del conte Grimani.

Giovanissimo si laureò in legge a Padova, ma non esercitò quasi affatto la professione legale, poichè il desiderio di bene oprare a favore della terra natia lo rese presto partecipe alle lotte amministrative. Fu dapprima consigliere e sindaco del comune di Mirano: nel 1893 fu eletto consigliere comunale di Venezia; nel 1895 divenne prosindaco e poi sindaco. E tutta l'opera sua per lunghi anni dedicò al bene della diletta città natia, a capo della cui amministrazione restò, esempio unico in Italia, per ben 25 anni, superando difficoltà d'ogni sorta, vincendo continue ed anche aspre battaglie contro minoranze sempre più aggressive, e risolvendo problemi importantissimi per la vita di Venezia. Il suo nome era divenuto simbolo di amministrazione illuminata ed amorosa; la sua fama era uscita dai confini della sua città ed il suo esempio era additato ovunque.

I suoi concittadini di tutte le classi sociali, anzi particolarmente i popolani, lo adoravano, anehe se in questi ultimi tempi la lotta amministrativa era stata per la prima volta dopo tanti anni sfavorevole alla Alleanza che egli guidava: dagli stessi avversari era stimato ed ammirato.

L'affetto dei Veneziani si è rivelato incessante anche in questa sua ultima malattia, che essi seguirono trepidanti, mai stanchi di chiedere sue nuove.

E certo immenso deve essere in questi momenti il lutto della sua città (di cui si è fatto interprete il sindaco col telegramma del quale si è dato testè lettura), in pro della quale l'illustre scomparso ha preferito spendere si gran parte della sua vita, mentre forse la sua profonda cultura ed il suo alto intelletto lo avrebbero chiamato a combattere nel campo più vasto della politica.

Egli fu anche per lungo tempo consigliere e per otto anni Presidente del Consiglio provinciale, con tre successive rielezioni e per tal titolo ebbe la nomina a senatore.

Non piccolo merito suo fu l'impulso dato alla Esposizione internazionale d'arte da lui sorretta LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

ed ampliata, si da farne una delle più cospicue manifestazioni artistiche del mondo.

Ma dove l'opera sua sopratutto rifulse fu nel periodo bellico, durante le tristissime ore che Venezia ebbe a sopportare così eroicamente, esposta fin dai primi giorni a tante offese nemiche, stretta come in un assedio, colpita nei suoi commerci, nella sua vita stessa. Il conte Grimani fu instancabile di operosità, fervido di iniziative dirette a rinsaldare la organizzazione civile, inflessibile nell'incuorare al coraggio ed alla speranza, pronto a tutti i sacrifici e a tutte le previdenze. Il cuore gli sanguinava nel vedere i monumenti insigni della sua città, le vite dei suoi concittadini minacciati continuamente ed offesi dalle codarde imprese nemiche: ma l'animo non gli mancò mai e seppe incitare, con tempra degna dei suoi maggiori, alla resistenza contro ogni scoraggiamento, contro ogni debolezza, finchè la vittoria delle nostre armi venne a premiare il sacrifizio e la incrollabile fede. (Benissimo).

Le sue insigni benemerenze gli valsero la nomina a senatore il 23 febbraio 1917 e, pur tra le molteplici cure del suo ufficio, fu assiduo ai nostri lavori, e fu a noi tutti carissimo anche per le sue squisite doti di gentiluomo, per la sua grande cordialità di modi.

La stima di cui era circondato appare pure nella sua nomina a membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate, di cui era autorevole e attivo Presidente.

Scompare in lui un milite fervido ed operoso del dovere e del patriottismo sinceramente congiunto a profonda fede religiosa; la sua figura sarà rimpianta non solo dal Senato e dalla sua città, ma da tutta l'Italia.

Piangiamo il caro collega così inopinatamente perduto ed inviamo alla illustre famiglia di lui tanto duramente colpita, alla nobile città di Venezia orbata del suo più amato figlio, l'espressione del nostro dolore e del nostro profondo cordoglio. (Approvazioni generali).

BERGAMASCO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, ministro della marina. Del compianto e caro nostro collega Filippo Grimani, delle sue doti e virtù, della sua devozione alla cosa pubblica e del suo patriottismo,

ha detto l'illustre Presidente nostro parole così alte e degne che l'aggiungerne altre sarebbe opera vana e forse dannosa. La memoria di lui permarrà in questo Alto Consesso come nella sua città natale e fra tutti coloro che lo conobbero quale quella di un uomo di una serenità grande, di una mitezza immensa e di infinita bontà. Il Governo partecipa al lutto dell'Assemblea e si unisce pure alle condoglianze, che l'Assemblea vorrà mandare alla famiglia di lui e alla sua città natale. (Approvazioni).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione eseguita ieri per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Ebbero voti:

Il	senatore	Bianchi Riccardo		•	•	•	•	132
	»	Frascara		•	•	•	•	108
	»	Cassis	•		•		•	107
	»	Dallolio Alfredo				•		105
	»	Rossi Teofilo	•	•	•	.•	•	88
	»	Da Como			•			78
	»	Salvia		•		•		69
	»	Gallini			•	•		62
	»	Ferraris Carlo .		•				5
V	oti nulli	o dispersi	•	•	•	•		10
		nche						16

Eletti i senatori Bianchi Riccardo, Frascara, Cassis, Dallolio Alfredo, Rossi Teofilo e Da Como.

Dimissioni.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato la seguente lettera pervenutami dal senatore Dallolio Alfredo:

«Roma, 3 dicembre 1921.

- « Eccellenza,
- « Mi onoro pregare l'Eccellenza Vostra di volere accogliere e fare accogliere dal Senato le mie dimissioni da commissario della Commissione della contabilità interna.
 - « E prego l' E. V. a volermi creder sempre

« Dev.mo

« ALFREDO DALLOLIO ».

LEGISLATURA XXVI -- 1ª SESSIONE 1921 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

Il motivo che l'onorevole Dallolio ha addotto a voce, l'essere cioè stato eletto a far parte di un Commissione che assorbirà molta parte della sua attività, mi ha impedito di fare insistenze perchè recedesse dalle date dimissioni. Pertanto gli do atto delle dimissioni presentate ed iscriverò all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione degli onorevoli senatori Bianchi Leonardo e Del Giudice al ministro della pubblica istruzione: « Per quale impellente necessità si è creduto di istituire con decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371, un nuovo ente contro l'analfabetismo, quando da quindici anni esiste per legge 15 luglio 1906, numero 382, e funziona senza interruzione una Commissione permanente per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno, nelle isole, e in gran parte dell'Italia Centrale, cioè in tutte quelle ragioni nelle quali è maggiormente sentito il bisogno di combattere l'analfabetismo».

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

CORBINO, ministro dell'istruzione pubblica. L' interrogazione presentata dagli onorevoli Bianchi Leonardo e del Giudice si riferisce all'istituzione di un Ente contro l'analfabetismo, creato con decreto luogotenenziale del 28 agosto 1921, mentre da 15 anni esiste per legge 15 luglio 1906 e funziona senza interruzione una Commissione permanente per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno, nelle Isole e in gran parte dell'Italia centrale, cioè in tutte quelle regioni in cui è maggiormente sentito il bisogno di combattere l'analfabetismo.

L'Opera contro l'analfabetismo, istituita con Regio decreto 1921, n. 1271, è sorta dopo che recenti leggi (Baccelli e Croce) avevano riconosciuto la necessità di iniziare contro l'analfabetismo degli adulti e delle popolazioni sparse e fluttuanti, nei centri rurali, nei cantieri, nelle officine, ecc. un'azione integratrice: quella regolare dello Stato. Già un Ente contro l'analfabetismo era stato costituito per ciò e, solo a

causa di particolari di carattere interno ed organico, l'Ente non potè funzionare. Ma tanto se ne vide l'opportunità e la necessità che il ministro Croce, sopprimendolo, lasciava integri i fondi per il suo funzionamento con l'impegno di ricostituirlo nei modi e nelle forme più convenienti.

L'Opera contro l'analfabetismo ha sciolto questo impegno.

Essa Opera non tocca nessuna delle funzioni statali per l'istruzione del popolo stabilite dalle leggi fra le quali quella pel Mezzogiorno, la cui applicazione è egregiamente affidata alla Commissione pel Mezzogiorno presieduta dall'onorevole Bianchi e di cui è assiduo ed autorevole membro l'onorevole Del Giudice.

Quella legge che provvede a sussidiare asili ed altre provvide istituzioni culturali, provoca istituzioni di scuole regolari, da parte di Consigli provinciali scolastici, premia i maestri e gli ispettori più zelanti, sovviene i maestri nelle residenze disagiate, concorre all'arredamento delle scuole, ha un compito ampio e preciso che la nuova Opera non turba. Questa invero, con ordinamento occasionale ed elastico - pure scrupolosamente vigilato dallo Stato nella parte tecnica ed economica - va dove la scuola regolare di Stato non può arrivare e cioè: dove il numero degli alunni non raggiunge il numero di 40 necessario per l'istituzione di una scuola deliberata dal Consiglio provinciale scolastico; dove le popolazioni nomadi, per le vicende dei lavori e dell'agricoltura locale, non potrebbero ottenere una scuola permanente che appunto per necessità di legge avrebbe carattere di stabilità con conseguenti gravissimi impegni dello Stato di carattere giuridico e finanziario verso gl'insegnanti, verso l'Amministrazione scolastica e le stesse popolazioni locali. Ne lo Stato - in vista dell' urgenza dell'azione reclamata dovunque da autorità locali e da gruppi di popolazione - poteva, anche per ragioni economiche, creare una organizzazione scolastica affatto nuova e varia, tale cioè da potersi adattare a tutte le esigenze locali.

E siccome già nelle varie regioni esistevano promettenti istituzioni culturali private aventi personalità giuridica, lo Stato con la recente legge ha chiamato queste a collaborare con alcuni organi statali scolastici nella nuova forma d'azione contro l'analfabetismo, forma che aveva

LEGISLATURA XXVI — 1º SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

assunto il più caratteristico sviluppo in quella fiorente associazione delle scuole per i contadini dell'agro romano e delle paludi pontine di cui sono note le grandi benemerenze.

Ora trattavasi di estendere ed intensificare quel felice esperimento alle regioni più bisognose di scuole; ed è per questo che quattro associazioni culturali idonee ed accreditate sono state chiamate a questa opera, apportando però con la loro attività anche tutte le loro risorse.

All'azione che si va svolgendo nelle scuole diurne si è aggiunta quella, più urgente, di scuole serali con speciale beneficio degli emigranti.

Anche in questo la nuova legge si è ispirata - allargandolo ed intensificandolo - al felice esperimento compiuto l'anno scorso per provvida iniziativa del comm. De Michelis del Commissario generale dell' Emigrazione. Per modo che scuole diurne, serali, festive si integrano in una azione armonica e pratica che valorizza e sfrutta con tutte le guarentigie necessarie gli sforzi di benemerite istituzioni.

Come si vede nessuno degli alti compiti della Commissione pel Mezzogiorno viene ad essere invaso, anzi essa potrà in seguito, a comunicazioni del Ministero, favorire con premi tanto le istituzioni quanto gl'insegnanti che in questa nuova azione più si segnaleranno.

Intanto è da rilevare che essa è stata entusiasticamente accolta dalle popolazioni; nelle scuole già istituite, circa 3000 in 35 provincie d'Italia da Pesaro a Trapani a Cagliari, accorrono già, con confortante fervore, schiere di frequentatori volenterosi; per cui, se c'è da sollevare eccezione alla nuova iniziativa, è solo quella che i mezzi finanziari di cui dispone si dimostrano fin da ora insufficienti al bisogno.

Spero che le mie dichiarazioni saranno ritenute soddisfacenti dagli onorevoli Bianchi e Del Giudice ai quali va qui data la più alta lode per l'opera che va esplicando quella Commissione di cui sono parte così autorevole.

L'Ente ora creato e la Commissione hanno di comune solo il nemico da combattere: l'analfabetismo. Ora quando il nemico, come questo caso, è annidato nelle pieghe più remote del Paese che non riesce a scacciarlo, la istituzione di bande organizzate per esercitare la guerriglia spicciola può essere utilissima, e ciò non diminuisce il compito dell'esercito regolare.

E appunto nella lotta contro l'analfabetismo l'esercito regolare è rappresentato dalla scuola stabile di Stato e dai suoi organi sussidiari come la Commissione per il Mezzogiorno; mentre l'Ente ora creato vuole agire con altri mezzi più agili e congrui alle particolari esigenze di tempo e di luogo. E io mi auguro che mercè gli sforzi comuni si possa raggiungere il nobile scopo di fornire al popolo italiano di domani quegli elementi di sana preparazione intellettuale che costituiscono il vaccino più sicuro contro le forze dissolutive dell'ordine sociale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Leonardo per dichiarare se è soddisfatto.

BIANCHI LEONARDO. Sono profondamente rammaricato di non potermi dichiarare completamente soddisfatto della risposta così dettagliata data a noi interroganti dall'on. ministro della pubblica istruzione. Io ho l'impressione che il ministro della pubblica istruzione non abbia, fino al giorno che emanò il decreto di cui è questione, avuto conoscenza precisa dell'opera della Commissione centrale per il Mezzogiorno. Questa Commissione fu istituita con la legge del 1906 e la presiedette prima il compianto onorevole Baccelli, dopo ho avuto l'onore io di presiederla. Essa ha compiuto tutto il suo dovere e ringrazio l'on, ministro di aver riconosciuto il fatto storico, direi così, del compito adempiuto dalla Commissione. Io tengo a dichiarare che le funzioni attribuite al nuovo ente di cui è questione sono precisamente quelle che furono attribuite per legge, (e furono llargamente interpretate), alla Commissione centrale per il Mezzogiorno.

Difatti la Commissione centrale per il Mezzogiorno ha assistito e sussidiato colonie marine e montane con scuole, ha istituito conferenze pedagogiche d'igiène scolastica, ha incoraggiato le conferenze d'igiène infantile, ha istituito conferenze e scuole per emigranti, e scuole per i lavoratori. Ha incoraggiato l'istituzione di nuovi patronati scolastici: il numero dei patronati scolastici ha oscillato da 28 a 255 per ogni provincia. Abbiamo provveduto alle biblioteche magistrali per i corsi popolari, ed alle bibliotechine per gli emigranti. Abbiamo

LEGISLATURA NEVI — 1º SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

largamente incoraggiato le scuole per i contadini delle paludi Pontine e per i pastori. Abbiamo erogato premi per l'agraria, per la bachicoltura, ovunque è stato possibile; sono stati concessi sussidi alla Umanitaria ed alla stessa Associazione per gl'interessi del Mezzogiorno, le due associazioni che adesso fan parte dell'ente creato con il decreto-legge, di cui ha parlato l'on. ministro. La Commissione ha provocato anche l'istituzione di proiezioni cinematografiche scolastiche ed ha elargito a tale scopo qualche sussidio alla società « Minerva ». La legge del 1906 è stata dunque largamente interpretata dalla Commissione del Mezzogiorno.

Dopo il terremoto degli Abruzzi, la Commissione del Mezzogiorno ha largheggiato in sussidi per gli asili di infanzia della regione duramente colpita, anzi ha concesso grosse somme per la creazione e costruzione di nuovi asili infantili.

Io avevo proposto prima della guerra anche delle scuole per i deficienti; il Senato sa che noi non abbiamo una legislazione scolastica per i deficienti; i deficienti in Italia frequentano scuole promiscue, mentre in Inghilterra e in Francia si è provveduto, seguendo i progressi della scienza, con leggi all'istituzione di scuole speciali per i deficienti, i quali si perdono o si aggravano nelle scuole comuni, o non ricevono – da noi – alcuna istruzione.

A questo si pensava di provvedere, quando sopraggiunse la guerra; durante la quale la Commissione del Mezzogiorno ha largheggiato in sussidi agli asili per i figli dei richiamati in guerra. È tutto quello a cui durante la guerra era consentito dare opera.

Che cosa è avvenuto? Poichè durante la guerra l'azione della Commissione del Mezzogiorno non ha potuto essere spiegata che nel senso testè ricordato, e mentre noi ci disponevamo a riorganizzarci, e a riprendere i nostri lavori, il Ministero con decreto-legge, istituisce l'ente speciale di cui è parola.

Io mi permetto di far notare al Senato che la Commissione del Mezzogiorno ha provveduto pel Mezzogiorno e per le Isole con meno di un milione di assegni, mentre ora l'on. ministro assegna al nuovo ente cinque milioni e settecento mila lire comprese 1,700,000 stanziate con la legge 1911 e che potevano essere asse-

gnate alla Commissione per il Mezzogiorno per i suoi fini.

È vero che questa cifra non fu stanziata con la legge del 1906, ma con la legge del 1911, articolo 23, che si riferisce alla legge del 1906. Ma v'è anche qualche cosa di più sorprendente: il decreto-legge istituisce l'ente con la presidenza del direttore generale dell'istruzione primaria, che faceva già parte della Commissione Centrale pel Mezzogiorno, e che doveva servire di tramite tra la Commissione, la quale dà pareri, e il Ministero, il quale rappresenta il potere esecutivo. Si sa bene che è la Direzione Generale la quale esegue ed attua, quando vuole, i deliberati della Commissione Centrale. Ora, poichè il direttore generale dell'istruzione primaria è stato nominato presidente del nuovo Ente, si capisce che non possa avere un reale interesse a sollecitare e a coadiuvare l'ufficio della Commissione del Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, mi permettano ancora un'altra osservazione, perchè io non ho fatto senza gravi ragioni questa interrogazione, la quale tocca, come è evidente l'applicazione di essa legge. Noi abbiamo chiesto nuovi assegni, i quali sono essenzialmente necessari al funzionamento della Commissione per disimpegnarsi ai sensi della legge. Nuovi stanziamenti sono necessarii.

Inoltre i residui, che per la legge del 1906 dovevano essere amministrati dalla Commissione centrale del Mezzogiorno, invece furono incamerati, e per quante richieste abbiamo fatte non abbiamo potuto più riaverli; e si pensi che essi avrebbero potuto permettere un funzionamento più soddisfacente della Commissione del Mezzogiorno. Questo trattamento ci si fa, mentre si concedono cinque milioni e settecento mila lire ad enti che rispondono bensì alla fiducia del Ministero della pubblica istruzione ed, aggiungo, anche alla nostra; ma si tratta di enti privati, mentre la Commissione del Mezzogiorno è istituita per legge e non grava che per pochissimo sul bilancio dello Stato.

CORBINO, ministro della pubblica istruzione. Noi non spendiamo un soldo per gli impiegati!

BIANCHI LEONARDO. Si, ma si pagano sullo stanziamento dei 5,700,000, e verrà il tempo in cui si dovranno rendere i conti.

Se l'onorevole ministro avesse reputato utile e giusto di estendere il beneficio della legge LEGISLATURA XXVI — 1º SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

(anche sopprimendo la Commissione per il Mezzogiorno) a tutta Italia, ciò sarebbe stato ben giusto e naturale. Ma quando asserisce la opportunità della esistenza della nostra Commissione stremandola di mezzi e mutilandone il funzionamento, questo da parte mia non può essere accettato come una soddisfacente spiegazione.

Onorevole ministro, non è vero che la Commissione rimane nella condizione di prima: non ha mezzi; il direttore generale avrà altro da fare alla presidenza del nuovo ente; il Mezzogiorno e le Isole sono state private del beneficio della legge 1906. Noi non possiamo andare avanti e perciò dichiaro fin da ora che presenterò le mie dimissioni da presidente della Commissione del Mezzogiorno.

Concludo, onorevole ministro, dicendo che, quando esistono delle leggi, queste vanno rispettate. E quando si vogliono creare dei nuovi istituti, questi si debbono creare per legge, perchè ormai è tempo che cessi la consuetudine dei decreti-legge (vive approvazioni); coi decreti-legge noi assistianto e subiamo un Governo quasi assoluto, dissimulato da ordinamenti di democrazia e di parlamentarismo; perchè si sa bene che cosa accade allorche si presenta per l'approvazione un decreto-legge al Parlamento: si mette il polverino su quanto è già stato deciso. (Vivissime approvazioni). Noi dobbiamo chiedere al Governo che ci vengano presentate preventivamente le leggi e i bilanci, perchè su questi si esercita non solamente l'intelletto politico delle assemblee parlamentari ma anche il diritto di controllo, il quale non può essere sottratto poichè è la fondamentale funzione del Parlamento. (Benissimo).

Il Governo è emanazione del Parlamento ed è in quanto mette in valore le idee e le tendenze del Parlamento: non solo, ma deve anche sentire il flusso delle idee direttive che sono insite alla funzione parlamentare, la quale controlla sopratutto l'uso che il potere esecutivo fa del pubblico danaro.

Queste osservazioni derivano da uno stato molto penoso dell'animo mio, non perchè sono costretto a dare le mie dimissioni da presidente della Commissione, ma perchè chi, come me, è stato molto tempo alla Camera in ben altri tempi non può assistere indifferente a questo indirizzo molto pericoloso del Governo italiano nei rapporti con il Parlamento. (Applausi).

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso concederle la parola sull'interrogazione, perchè quando un'interrogazione è firmata da più senatori, il primo firmatario solo ha diritto di rispondere al ministro.

Mi duole, ma il regolamento su questo punto è testuale. Ella può rinnovare questa discussione quando vuole, o presentando un'altra interrogazione o presentando un'interpellanza che, secondo il nostro regolamento, permette a tutti i senatori di intervenire nella discussione.

DEL GIUDICE. Mi riservo allora di presentare una interpellanza, perchè l'argomento è troppo grave e non mi pare esaurito con la risposta del ministro.

CORBINO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, ministro della pubblica istruzione. Visto che l'onorevole interrogante annunzia il proposito di presentare un'interpellanza, rinvio allo svolgimento dell'interpellanza la risposta che avrei dovuto dare al senatore Bianchi. Soltanto anticipo una preghiera viva. Una divergenza sui campi d'azione dei due enti, che credevo distinti e che il senatore Bianchi ritiene sovrapposti non giustifica che un'alta personalità come il senatore Bianchi, rifiuti l'opera sua a quella Commissione di cui è stato lustro finora; quindi lo prego di voler continuare a dare l'opera sua alla Commissione che è una altra cosa indipendente dall'ente contro l'analfabetismo, come mi propongo di dimostrare in sede di interpellanza.

BERGAMASCO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, ministro della marina. Intervengo in questa discussione incidentalmente, semplicemente per chiarire due punti, sui quali si è fermato l'onorevole collega Bianchi Leonardo. Egli ha affermato che è tempo che finiscano i decreti-legge, e che è tempo che siano discussi tutti i bilanci. Precisamente su questi due punti sono lieto di potere assicurare il Senato che il Governo è intenzionato

LEGISLATURA XXVI — 1° SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

di sostenere nell'altro ramo del Parlamento che si discutano al più presto i bilanci, per cominciare ad entrare nel funzionamento normale del Parlamento. E riguardo ai decreti-legge, il Governo ha già dimostrato di limitarli (commenti) ai puri e semplici casi di necessità ed urgenza. Il Governo si è limitate a introdurre per decreto delle modificazioni a decreti-leggi esistenti, e che il Parlamento non ha ancora trovato il tempo di convertire in legge.

Del resto, onorevoli colleghi, voi vedete come noi continuiamo a presentare disegni di legge di conversione di questi decreti-legge, tanto qui come nell'altro ramo del Parlamento, e ci affrettiamo e ci sforziamo di provocare dal Parlamento le sue deliberazioni per sistemare e legittimare quello che si è fatto, in quanto il Parlamento creda, nonchè di fare cessare ciò che di questa legislazione ercezionale del tempo di guerra e dell'immediato post-guerra deve cessare. Questa assicurazione tenevo a dare al Senato in risposta ai due rimarchi sollevati dall'onorevole collega Bianchi Leonardo.

PRESIDENTE. Verrebbe ora all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Rebaudengo, ma d'accordo col Governo è stata rinviata a giorno da destinarsi.

Viene in seguito l'interrogazione del senatore Fracassi al ministro di agricoltura, ma non essendo presente il senatore Fracassi l'interrogazione decade.

Presentazione di disegni di legge.

BERGAMASCO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, ministro della marina. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per la « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921 n. 1496 che reca l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà il corso stabilito dal regolamento.

MAURI, ministro dell'agricoltura. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, ministro dell'agricoltura. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella stessa città un istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio;

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, cho esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) di cui all'art. 1° del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di cent. 50 per ogni quintale in favore di istituti di istruzione e di sperimentazione agraria.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dell'agricoltura della presentazione di questi tre disegni di legge, i quali seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge votati per alzata e seduta nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Frascara, di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale:

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione » (N. 5 e 5 bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione ».

Chiedo all'onor. ministro se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

MAURI, ministro di agricoltura. Consento. PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 5-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Onorevoli colleghi, bisognerebbe esser ciechi per non comprendere la somma importanza delle opere di irrigazione. La produzione agricola si avvantaggia grandissimamente da due condizioni: calore ed umidità del suolo. Esse favoriscono, come tutti sanno, lo sviluppo dei vegetali e sono due fattori essenziali della fertilità dei terreni. La provvidenza ha largito specialmente all' Italia meridionale una temperatura favorevolissima per l'agricoltura, ma purtroppo il suolo arido per tanti mesi dell'anno ci impedisce di trarne profitto. L'uomo però ha trovato un riparo a questa mancanza, e questo riparo è appunto l'irrigazione.

Purtroppo però queste due condizioni, calore e acqua, sono favorevoli anche per lo sviluppo della malaria. L'acqua è il focolare anofeligeno, dove, cioè, trovano la loro culla le zanzare che propagano la malaria. Il calore è necessario perchè i parassiti malarici subiscano nel corpo dell'anofele quelle fasi di sviluppo, senza le quali l'anofele non è capace di trasmettere la malaria all'uomo.

Come si vede, ciò che è favorevole in un senso all'agricoltore, gli è sfavorevole in un altro senso.

Se fin da quando è stato dimostrato che l'anofele e solo l'anofele propaga la malaria, si
fosse intrapresa una lotta seria contro questa
endemia, coi metodi che fin da principio apparvero più sicuri - bonifica umana, profilassi
meccanica e chimica - a quest' ora forse non
occorrerebbe proporci il quesito se l'irrigazione
non possa per avventura diventare fomite di
malaria.

Purtroppo lo scetticismo ha trionfato e contro la malaria si è fatto invece di una lotta intensa, una parvenza di lotta che ricorda il tentativo di vuotare il mare con un cuccchiaio.

Siamo perciò obbligati a tener presente la possibilità, anzi la certezza che l'irrigazione possa aggravare le condizioni malariche già molto gravi del nostro paese, sopratutto nell'Italia media e meridionale.

Che l'irrigazione possa creare dei nuovi focolai malarici, è cosa evidentissima. Ed io ricordo che già nel 1898 in quella nota in cui per primo indiziavo come sospetto di propagar la malaria l'anofele, scrivevo queste parole: « A Lainate, vicino a Saronno, il canale Villoresi ha portato l'Anopheles claviger in abbondanza e la malaria». Prima che quel paese del piano lombardo asciutto diventasse irriguo, gli anofeli non trovavano l'acqua opportuna per svilupparsi e perciò erano assenti, come pure era assente la malaria. L'irrigazione ha permesso lo sviluppo di una grande quantità di anofeli e poco dopo, cioè nel 1897, le terzane vi erano comparse ed erano diventate più frequenti nel 1898.

La cosa è in certo modo intuitiva e non occorre soffermarcisi. Le popolazioni meridionali conoscono benissimo i vantaggi dell'irrigazione e se, come osserva il Governo nella sua relazione, finora le utilizzarono limitatamente, si deve, aggiungo io, in parte non piccola, piuttosto che alla deficienza di leggi o di sussidi, alle febbri malariche, che tarparono le ali alle più belle iniziative.

Con queste mie osservazioni non voglio affatto venire alla conclusione che la legge attuale non debba essere approvata, ma voglio soltanto esprimere la mia meraviglia che non vi si tenga conto del problema malarico.

Mi riesce incomprensibile come il Ministero d'agricoltura abbia potuto cadere in questa dimenticanza, quando penso che lo stesso Ministero ha riconosciuta la necessità di dare all'anofelismo tutta l'importanza che merita. È dal Ministero d'agricoltura che è venuto il progetto di un laboratorio per lo studio della vita degli anofeli, i quali, con accorgimenti e. malizie incredibili, in gran parte ancora non precisate, attentano alla nostra vita; è dal Ministero d'agricoltura che è venuta la proposta di Consorzi antianofelici. Vero è che il benemerito autore di queste geniali iniziative, morte prima di nascere, è stato premiato affidandogli mansioni del tutto differenti, ma per suo merito, se non mi sbaglio, è sorta almeno una Commissione che ho l'onore di presiedere, per lo studio dei problemi attinenti alla malarioLEGISLATURA XXVI — 1º SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

logia, nei rapporti coll'agricoltura. Se questa Commissione fosse stata interrogata a proposito di questa legge, non avrebbe mancato di esprimere il suo parere nel senso che le opere di irrigazione devono essere promosse, ma con le debite cautele per non compromettere la salute della popolazione. Occorreranno delle spese maggiori nella esecuzione delle opere, ma saranno compensate dal non estendersi dal flagello malarico.

Il problema è molto arduo e non è ancora studiato a sufficienza, perchè si danno località, nelle quali gli anofeli sono abbondantissimi e la malaria non attecchisce. Di questo fatto devesi tener gran conto per il modo di utilizzazione delle acque nell'irrigazione.

Uniformandomi a questi concetti, io propongo che faccia parte della Commissione Reale riordinata col Regio decreto 1º luglio 1920, n. 994 un entomologo, il quale possieda conoscenze precise sulla biologia degli anofeli. La necessità di questo entomologo è evidente perchè talvolta basta trascurare piccoli particolari nell'esecuzione delle opere d'irrigazione per favorire enormemente lo sviluppo degli anofeli e talvolta basta modificarne altri per impedirne lo sviluppo. L'entomologo non può esser sostituito dal medico igienista, perchè, i medici per quanto colti, com'è naturale, non sono profondi nelle ricerche entomologiche e, quel che è peggio, qualche volta credonsi competenti, come fa fede, per esempio, una recentissima pubblicazione ufficiosa, se non ufficiale, utile quanto si crede dal lato medico ma deficentissima dal lato della biologia degli anofeli.

Propongo in secondo luogo che all'art. 1° del presente disegno di legge comma f) si aggiungano queste parole « e dell'igiene ». Perciò il comma f) suonerebbe così:

/) a vigilare sul buon funzionamento delle opere di irrigazione, ed a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorità competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura e dell'igiene.

FROLA, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, relatore. L'Ufficio centrale ha avuto un compito abbastanza facile perchè si tratta di un progetto di legge di evidentissima utilità e sul quale non si poteva discutere molto ma approvarlo, salvo alcuni miglioramenti in alcune disposizioni, ed anzi fare plauso all'iniziativa presa dal Governo nel presentarlo nell'intento di giovare in tutti i modi possibili l'agricoltura, perchè si tratta, con questo progetto di legge, di aumentare la produzione, la potenzialità economica della terra.

L'Ufficio centrale si è trovato di fronte ad un primo disegno di legge che era stato presentato dall'onorevole Micheli, ed esaminatolo articolo per articolo ponderatamente, ha fatto diverse osservazioni ed ha proposto diversi emendamenti. L'onorevole Micheli ha ripresentato, con l'attuale legislatura il disegno di legge che aveva presentato il 31 gennaio di questo anno, e ripresentandolo ha accolto quasi tutti gli emendamenti e quasi tutte le osservazioni che aveva fatto l'Ufficio centrale. Quindi l'Ufficio centrale non ha potuto che rallegrarsi di aver trovato l'accoglimento delle sue proposte. L'attuale ministro di agricoltura, onorevole Mauri, le ha anche accolte introducendovi un emendamento, quello cioè di estendere fino a 5 milioni la somma stanziata nel bilancio per sussidiare e promuovere le opere di irrigazione a favore dell'agricoltura.

Già l'Ufficio centrale aveva fatto rilevare quanto fosse importante concorrere a questa opera intesa all'incremento della produzione della terra, e come non fosse sufficiente la somma di un milione preventivamente stanziata, e faceva voti che le condizioni finanziarie del bilancio, potessero essere tali da aumentarla.

L'Ufficio centrale accetta con molta soddisfazione l'emendamento in parola presentato dall'onorevole ministro.

Riferirò ora brevemente su alcune proposte di modifica che l'Ufficio centrale ha fatte; alcune di sostanza ed alcune di forma, già accennate nella relazione.

Quelle di sostanza essenzialmente hanno tratto origine dai poteri della Commissione Reale, della quale ha parlato già il senatore Grassi, Commissione che il Regio decreto del 1 luglio 1920 riordinava fissandone i precisi poteri.

Ora parve all'Ufficio centrale che i poteri che erano stati acccennati nell'articolo 1 del disegno di legge, venissero a mutare in qualche parte la finalità di questa Commissione Reale, la quale per quanto abbia poteri estesi, è sempre una Commissione che ha potere consultivo essenzialmente e di carattere generale, quindi l'Ufficio centrale ha proposto un emendamento

tendente a chiarire, i poteri della Commissione medesima.

L'Ufficio centrale ha voluto però mantenere, non solo il compito della Commissione Reale, secondo quanto è definito nel decreto di cui ho tenuto parola, ma ha voluto accennare che dovessero essere rispettati i corpi tecnici che si trovano già presso il Ministero dei lavori pubblici relativamente alle opere di irrigazione. Questo è un concetto di ordine pubblico generale, perchè riteniamo che il Ministero di agricoltura, pur avendo nella legge uno scopo determinato, in quanto si riferisce alla parte tecnica debbano rispettarsi le competenze dei corpi tecnici presso il Ministero dei lavori pubblici senza istituirne dei nuovi.

Quindi si disse: non intendiamo nemmeno lontanamente si supponga che altri corpi tecnici vengano ad istituirsi alle dipendenze del Ministero di agricoltura, ma debbono essere salve le attribuzioni dei corpi tecnici attualmente esistenti.

Ha poi formulato un altro emendamento per la soppressione di un articolo, che è quello relativo alle limitazioni nelle agevolazioni tributarie, perchè si era detto nel'disegno di legge, all'art. 3, che per quanto concerne le agevolazioni tributarie, esse s'intendono limitate solo alla parte che interessa alla irrigazione.

Quando lo scopo delle opere sia promiscuo di irrigazione o di provvista di acqua potabile o di produzione di forza motrice, l'Ufficio centrale, accogliendo i consigli dati dalla Commissione reale volle escludere queste limitazioni, specialmente perchè sarebbe difficile di trovare il punto preciso quando una sola derivazione d'acqua serva a diversi scopi; ha deciso perciò che non si deve procedere a queste distinzioni e quindi, ha proposto – seguendo quanto aveva detto la Commissione Reale nei suoi lavori – la soppressione della limitazione contenuta in detto articolo; poi propone alcuni emendamenti di pura forma.

Infine v'era un'articolo, l'ultimo, che comprendeva diverse norme in una sola disposizione parecchie pagine di testo, lo ha scomposto secondo la natura delle attribuzioni e delle facoltà che si davano agli enti relativamente all'irrigazione.

Queste sono le proposte che sottoponiamo all'onorevole ministro di Agricoltura. Quanto alla proposta fatta dal senatore Grassi, l'Ufficio centrale deve rimettersi completamente al Governo; se il Governo crede di accogliere questa proposta, l'Ufficio centrale non ha nulla da opporre. Ma ha solo una osservazione da fare : nel decreto luogotenenziale del 1º luglio 1920 che riordina e rinnova la Commissione reale per le opere di irrigazione vi è l'art. 2 che dice che la Commissione è composta di un Presidente nominato con Decreto reale, di due senatori, di due Deputati e di 4 persone di notoria competenza nelle discipline idrauliche e idrologiche.

Certamente non può strettamente entrare in quanto ha accennato l'onorevole Grassi.....

GRASSI. Io direi idrobiologiche.

FROLA. Il Senato non può fare queste indagini sulla competenza scientifica di determinate persone; ma quando con queste quattro persone potesse entrare la competenza speciale accennata dal senatore Grassi il Governo potrebbe anche dar soddisfazione al suo desiderio.

Poi all'articolo 3, primo comma, si propone di aggiungere il capoverso: « Sussidi per opere di irrigazione potranno anche essere concessi a comuni i quali si propongono di utilizzare per la irrigazione le acque di fogna mediante l'esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal ministero di Agricoltura, sentito il Comitato tecnico della Commissione reale per l'irrigazione e il Comitato tecnico del Consiglio di agricoltura ».

« Torrigiani Filippo, Della Noce, Viganò, Del Lungo, Pecori Giraldi, Sanarelli, Lamberti ».

L'Ufficio centrale per sua parte non ha difficoltà di accettare questo emendamento che considera come una esplicazione delle disposizioni che giustamente il Governo ha prima d'ora presentato, e che mantiene l'attuale ministero di agricoltura, col disegno di legge; e non ci resta quindi che raccomandare questo al Senato perchè sia approvato.

MAURI, ministro di agricoltura. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXVI - 1* SESSIONE 1921 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURI, ministro di agricoltura. Il Governo è assai grato all'Ufficio della pregevole collaborazione prestata anche nell'esame di questo disegno di legge; ed è stato molto lieto, nell'accettare le modificazioni che l'Ufficio ha proposto, di rendere ancora una volta omaggio alla saggezza legislativa della Camera Alta. Le proposte di emendamento che il relatore ha ora prospettate sono dal Ministero molto volentieri accolte.

Già ci siamo messi d'accordo riguardo alla formulazione dell'articolo primo sopprimendo il comma a) e l'accenno in esso contenuto alla Commissione Reale delle irrigazioni. E ciò ha il significato preciso che nulla viene innovato riguardo ai poteri di questa Commissione, quindi la sua piccola carta istituzionale, cioè la legge del 17 luglio 1920, integrata dalle disposizioni del Regio decreto 1º luglio 1920, rimane immutata.

Siccome però col comma a) si autorizza anche il Ministero di agricoltura a far compiere, per le irrigazioni, studi e proposte e con la soppressione integrale del comma stesso questa facoltà di far compiere studi verrebbe a trovarsi eliminata, si è concordato l'emendamento nel senso che pur sopprimendo l'intero comma a) si usi al comma b) questa dizione: « a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere di irrigazione », ecc.

Sull'emendamento proposto all'articolo 3 perchè vengano eliminate le restrizioni fissate nel secondo alinea pel caso in cui si tratti di opere che interessano opere di irrigazione da una parte e dall'altra opere per provvista di acqua potabile o per forza motrice, siamo pure d'accordo.

Un emendamento nuovo, come ha avvertito il relatore, è stato proposto da parecchi senatori, a firma del senatore Filippo Torrigiani e d'altri, per la concessione di sussidi ad opere d'irrigazione nelle quali si abbia la possibilità di utilizzare anche delle acque di fogna.

Ci troviamo perfettamente concordi anche su questo punto, il quale non è che una esplicazione del programma già concretato nel disegno di legge.

Abbiamo poi le due osservazioni del senatore professor Grassi, il quale anzitutto chiede, richiamando opportunamente la nostra attenzione sul grave problema della malaria, che al comma f) là dove si parta di danni dell'agricoltura, si abbia ad accennare anche ai danni dell'igiene. Accetto ben volentieri questa aggiunta, perchè integratrice del concetto a cui il comma f) è stato ispirato.

In secondo luogo l'onorevole Grassi ha espresso il desiderio che nella costituzione della Commissione Reale per l'irrigazione si abbia a tener conto di quei benemeriti che allo studio delle questioni malariologiche hanno dato la loro attività con competenza e sapere. Io sono lieto di rispondergli che, senza nulla innovare in questa legge ma promovendo un decreto integratore, ovvero nel procedere alla designazione degli esperti per i posti che si rendessero vacanti, questo suo desiderio potrà essere soddisfatto.

Per ultimo l'Ufficio centrale propone di modificare l'ultimo comma dell'articolo primo nel senso che non si proceda a disposizioni speciali per la divisione di lavoro tra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura, ma si abbia a riaffermare in massima che « in ogni caso è riservata la competenza-del Ministero dei lavori pubblici e dei suoi organi tecnici ».

Accetto anche questo emendamento perchè nulla è più Iontano dalle nostre intenzioni che il proposito di invadere la competenza di altri Ministeri; e la nuova formulazione deve significare che nella divisione del lavoro tra i due Ministeri non v'ha nulla di càmbiato; poichè come il Ministero dei lavori pubblici ha i suoi ordini tecnici per provvedere alle fun zioni a lui demandate, così il Ministero dell'agricoltura con i suoi organi e il suo ufficio tecnico per l'irrigazione provvederà alla esecuzione della presente legge.

Chiusura di votazione:

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amero D'Aste, Annaratone, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava Beccaris, Bellini, Bennati, Berenini, Ber-

LEGISLATURA XXVI — 13 SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

gamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Contarini, Corbino.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Foà, Francica-Nava, Frascara, Frola.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Novaro, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quartieri.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Sechi, Serristori, Setti, Sforza, Sili, Sonnino, Sormani, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Ziliotto, Zupelli.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione del disegno di legge sull'irrigazione.

Se nessun altro chiede di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Ministero di agricoltura è autorizzato a prendere i seguenti provvedimenti, entro i limiti dei fondi che verranno stanziati in bilancio, allo scopo di promuovere l'aumento della produzione agraria mediante opere d'irrigazione:

- a) a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere di irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell' interesse delle provincie meridionali, su proposta e parere del Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni.
- b) a sussidiare le ricerche di acque sotterranee, le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti di aeromotori, e gli impianti elettrici- connessi a progetti di distribuzione di acqua per rendere irrigui terreni asciutti, su domanda di privati, di provincie, comuni, consorzi e associazioni di agricoltori, e consorzi tra enti locali e fra Società commerciali o privati, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;
- c) a sussidiare campi sperimentali di irrigazione e sub-irrigazione;
- d) a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere di irrigazione, in applicazione del testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere d'irrigazione, approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154;
- c) a vigilare sul buon funzionamento delle opere di irrigazione, ed a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorità competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura.

LEGISLATURA ZXVI — 1º SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 6 DICEMBRE 1921

In ogni caso è riservata la competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e dei suoi organi tecnici.

PRESIDENTE. A questo articolo primo sono stati presentati due emendamenti. Uno concordato tra Governo e Commissione al comma b), che diviene a) essendo stato soppresso il comma a) del progetto ministeriale, invece di dire « a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti ecc. », si propone di dire « a far compiere e sussidiare gli studi e la redazione dei progetti ecc. ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'altro emendamento è quello proposto dal senatore Grassi alla fine del comma f) ora e) dove si dice: «.... a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura » egli propone che si dica: «.... con danno dell'agricoltura e dell'igiene ».

Questa aggiunta è stata accettata dall' Ufficio centrale e dall'onorevole ministro.

La pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 1° così emendato e con l'intesa che, in seguito alla soppressione del comma a) dal disegno di legge ministeriale, i commi b), c), d), e), f) diventano rispettivamente i commi a), b), c), d), e).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione del testo unico predetto e della legge presente il Ministro del Tesoro è autorizzato a portare a 5 milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, a decorrere dall'esercizio finanziario 1921-22.

Le somme stanziate nei singoli esercizi per tutti i fini predetti, che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 3.

Le provincie, i comuni, che, da soli o associati ad altri comuni o a privati proprietari o affittuari o a società di condotte d'acqua, o a consorzi d'irrigazione, o per conto di costituendi consorzi irrigui, completino o sviluppino opere a scopo di irrigazione, o a scopo promiscuo di provvista d'acque potabili, di acque per abbeveraggio di bestiame, di acque per rendere irrigui terreni asciutti e di produzione di forza motrice, sono parificati ai Consorzi irrigui e godono dei privilegi e favori a questi concessi dalla legge 29 maggio 1873, n. 1387, dal testo unico 22 maggio 1920, numero 1154 e dalla presente legge, per conto proprio e nell'interesse dei Consorzi di cui essi promuoveranno la costituzione, volontaria, o obbligatoria.

PRESIDENTE. Sopra questo articolo terzo come ha già avvertito il relatore, è stato presentato un emendamento dai senatori Filippo Torrigiani, Della Noce, Viganò, Del Lungo, Pecori Giraldi, Sanarelli e Lamberti.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

All'articolo terzo, primo comma, è aggiunto il seguente capoverso: « i sussidi per opere di irrigazione potranno essere anche concessi a comuni i quali propongono di utilizzare per l'irrigazione le acque di fogna mediante l'esecuzione di opere di canalizzazione previste in speciali progetti approvati dal Ministero di agricoltura sentito il Comitato tecnico della Commissione reale per le irrigazioni e il Comitato tecnico del consiglio superiore di agricoltura ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il ministro hanno già dichiarato che accettano questo emendamento.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intiero articolo terzo così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORMATA DEL 6 DICEMBRE 1921

Art. 4.

La costituzione dei Consorzi irrigui è dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto della provincia in cui è situata la maggior parte della superficie dei terreni da irrigare sentito il parere della cattedra ambulante di agricoltura.

Il prefetto può emanare il provvedimento di ufficio o su domanda di enti o privati interessati, quando ne sia dimostrata la convenienza per l'incremento dell'agricoltura.

La domanda potrà essere presentata anche dall' impresa concessionaria di un serbatoio o canale o di una rete di pozzi a scopo principale di irrigazione, nell'interesse proprio e del costituendo consorzio irriguo, purchè l' impresa abbia raccolte le sottoscrizioni degli interessati all'acquisto dell'acqua, siano proprietari o affittuari, di almeno la metà della superficie irrigabile, e si impegni a trasferire la proprietà al costituendo Consorzio col pagamento di rate di ammortamento.

Contro il decreto del prefetto è dato soltanto ricorso al Ministero per l'agricoltura, che deciderà su conforme parere della Commissione Reale per le irrigazioni.

(Approvato).

Art. 5.

I mutui della Cassa depositi e prestiti a favore di provincie, comuni e Consorzi irrigui, per opere a scopo d'irrigazione, autorizzati dall'art. 10 del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154 sul concorso dello Stato per opere di irrigazione sono disciplinati dal testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e dalle norme seguenti.

Tali mutui saranno garantiti con delegazioni sulle tasse consorziali, alle quali corrisponderà il vincolo sui ruoli, dati in riscossione agli esattori consorziali con le modalità e le sanzioni stabilite per la riscossione delle imposte dirette, e ferme restando le disposizioni che disciplinano i mutui della Cassa depositi e prestiti ai Consorzi in genere.

La somministrazione delle somme mutuate sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti a rate nel corso della costruzione delle opere, e comincerà appena risulti:

a) essere stato formato il catasto consorziale ed approvato con decreto ministeriale, se-

condo le modalità prescritte dagli articoli 10 e 19 del regolamento 28 febbraio 1886, numero 3733;

- b) essere stato emanato il decreto Reale che accorda ad essi la facoltà dell'esazione dei contribuiti consorziali con i privilegi e nelle forme fiscali, secondo il disposto dell'art. 6 della legge 29 maggio 1873, n. 1387;
- c) essere stato redatto il campione ai sensi degli articoli 12 e 14 del regolamento sopra citato e rilasciate le relative delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti sulle tasse consorziali, agli agenti incaricati di riscuoterle;
- d) essere stato assicurato nei modi di legge quanto si riferisce al vincolo sui ruoli delle tasse consorziali rappresentate dalle delegazioni emesse a favore della Cassa mutuante.

Nel caso di mutui concessi a provincie e a comuni sarà sufficiente che le annualità risultino garantite con delegazioni sulla sovraimposta finanziaria a termini dell'articolo 75 del T. U. delle disposizioni generali e speciali riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti, approvato con D. Decreto 2 gennaio 1913 N. 453.

(Approvato).

Art. 6,

La Cassa Depositi e Prestiti metterà a disposizione dell'Ente che intenda costruire l'opera d'irrigazione, in conto corrente, l'intero ammontare del mutuo deliberato a norma di legge, non appena risultino soddisfatte le condizioni predette.

La prima rata delle somme necessarie per la costruzione delle opere d'irrigazione alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi irrigui sarà versata sull'ammontare totale del mutuo, all'atto dell'inizio dei lavori, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio del Genio Civile in base al progetto approvato, e per il rimanente, in rate successive, in base a certificato di avanzamento dei lavori redatto dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione si eseguiranno i lavori predetti.

Le anticipazioni da farsi sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti non potranno superare un decimo di ciascun mutuo e non potranno consentirsi che per forniture e lavori fatti in economia, oppure in caso di appalti concessi a Società cooperative di produzione e lavoro.

LEGISLATURA XXVI -- 1º SESSIONE 1921 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

L'ultima rata di ciascun mutuo è subordinata al collaudo approvato dal Genio Civile. Per ciascuna anticipazione resta ferma la necessità di esibire alla Cassa, insieme con la domanda, il nulla osta del Prefetto, ai sensi delle disposizioni che regolano i mutui della Cassa tessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo dello Stato a favore di Enti ammessi al mutuo potrà essere corrisposto nella misura di lire 4 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale mutuato, per un solo decennio.

In tal caso il Ministero di agricoltura pagherà, alla fine di ogni anno, alla Cassa Depositi e Prestiti, per conto della Provincia, del Comune o del Consorzio che costruisce l'opera d'irrigazione e per un periodo non superiore a cinque anni, una somma corrispondente alla rata di ammortamento del capitale mutuato, fino a raggiungere l'ammontare complessivo delle dieci rate del concorso statale, scontate al 4%.

In ogni caso il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti, da parte del Ministero di Agricoltura, delle rate di ammortamento del capitale mutuato non potrà protrarsi oltre l'anno successivo a quello nel quale entra in esercizio l'opera d'irrigazione, fermo restando però sempre come limite insuperabile il quinquennio di cui sopra.

All'atto dell'approvazione del progetto d'arte delle opere da costruirsi, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, nella cui circoscrizione si debbono svolgere i lavori, stabilirà il periodo massimo nel quale le opere dovranno essere compiute. In caso di sospensione dei lavori è fatto l'obbligo all'Ente costruttore ed a tutto suo rischio, di darne avviso in forma legale all'Ufficio del Genio Civile competente, il quale riferirà al Ministero di Agricoltura per i provvedimenti di sua competenza.

Ove le località nelle quali vengono a trovarsi le opere di irrigazione appartengano alla circo-scrizione di più Uffici del Genio Civile, sarà competente quell'Ufficio nella circoscrizione del quale i lavori avranno maggiore importanza.

Qualora le rate di ammortamento come sopra pagate dal Ministero di Agricoltura alla Cassa Depositi e Prestiti, per conto di Provincie, Comuni e Consorzi irrigui, non raggiungano l'ammontare complessivo della somma risultante dalle dieci quote di concorso, scontate al 4%, la rimanenza sarà versata successivamente in tante rate annue fino allo scadere del decennio, a credito dell'Ente mutuatario alla Cassa Depositi e Prestiti, e di tali versamenti si terrà conto a scomputo delle annualità da esigersi in seguito per l'ammortamento del mutuo.

(Approvato).

Art. 8.

Il concorso statale e i mutui potranno essere concessi ai consorzi indipendentemente dal concorso, che sarà facoltativo, delle provincie e dei comuni previsto dall'articolo 3 del testo unico 22 maggio 1920 n. 1154, qualunque sia la quantità d'acqua destinata all'irrigazione, purchè in ogni caso non sia inferiore a un litro al minuto secondo.

Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escomputo di delegazioni di futura scadenza.

Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui godranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai consorzi.

(Approvato).

Art. 9.

Gli Istituti di emissione, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, gli Istituti di previdenza, gli Istituti di credito fondiario, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari, gli Istituti di credito agrario di esercizio e di miglioramento sono autorizzati a concedere mutui, per opere a scopo precipuo di irrigazione in conformità del Testo Unico 22 Maggio 1920 N. 1154 e della presente legge e con norme analoghe a quelle stabilite dalla presente legge per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti, anche per quanto concerne la delegazione a loro favore della riscossione di contributi consorziali o di sovraimposte comunali e provinciali, in deroga a qualunque disposizione di legge, di statuto e di regolamento; e il Ministero di agricoltura potrà consentire alla cessione a loro favore dei contributi statali.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

Il contributo dello Stato, stabilito in base alle spese previste nel progetto delle opere approvato dal competente Ufficio del Genio Civile e dal Ministero di Agricoltura, verrà liquidato a cura dell'Ufficio del Genio Civile sui lavori annualmente eseguiti, in proporzione all'impegno preso in base alla spesa prevista.

Le norme di cui agli articoli 53 e 54 del Regio Decreto-legge 9 Ottobre 1919 N. 2161 sono applicabili anche in materia di canali e di reti di pozzi costruiti a scopo di irrigazione.

Nel caso di mutui concessi da Istituti di credito con garanzia di prima ipoteca su tutte o parte delle aree espropriate per la costruzione di opere di irrigazione, l'ipoteca s'intenderà estesa legalmente alle opere che verranno costruite; e le iscrizioni ipotecarie a garanzia dell'Istituto mutuante saranno valide in ogni caso di fronte a terzi creditori di proprietari di fondi consorziati per le opere irrigue. Tali mutui non potranno eccedere il 75% del valore delle aree e della spesa prevista per l'esecuzione delle opere. La somministrazione delle somme mutuate avrà luogo ratealmente in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dal competente Ufficio del Genio Civile.

(Approvato).

Art. 10.

Gli atti relativi alla costituzione di consorzi di irrigazione, o diretti ad estendere, intensificare e migliorare le irrigazioni, nonchè di acquisto dell'acqua per le irrigazioni, o pel riscatto di opere preesistenti, e gli atti per modificazione dei precedenti contratti, statuti, o disposti da regolamenti approvati dal Ministero di agricoltura, su parere della competente Cattedra ambulante di agricoltura, saranno registrati colla tassa fissa di lire 10 per la parte che attiene alla costituzione e al funzionamento dei Consorzi di irrigazione.

È ridotta a metà la tassa di registro per gli atti giudiziari compiuti dai Consorzi di irrigazione, per le sentenze e i lodi arbitrali che concernano controversie in cui siano parte i Consorzi di irrigazione.

Qualora occorra trascrivere tali atti o sentenze o lodi sarà dovuta, per la trascrizione, la tassa fissa di lire 10.

La durata di tali riduzioni è di anni 10 dalla data dell'atto costitutivo del Consorzio.

È ridotta a metà la tassa di bollo per le delegazioni di contributi consorziali a garanzia dei mutui concessi a Consorzi di irrigazione dagli istituti di credito o dalla Cassa depositi e prestiti o dal Comitato speciale istituito con Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405.

Sono ridotte a un quinto le tasse ipotecarie per i mutui ipotecari concessi a norma dell'articolo 9.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 29 maggio 1873, n. 1787 e del testo unico approvato con Regio decreto 22 maggio 1920, n. 1154.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920 n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria ». (N. 182).

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale, di meccanica agraria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 182).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge, con l'emendamento di cui all'articolo seguente, il Regio decreto 7 LEGISLATURA AXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione con sede in Milano dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria.

(Approvato).

Art. 2.

È soppresso il capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325. (Approvato).

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità di fondare un Istituto di meccanica agraria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di fondare col concorso di enti pubblici e privati, un Istituto sperimentale di meccanica agraria, a sussidio dell'agricoltura e dell'industria nazionale, da erigersi in ente morale sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Esso ha per iscopo di promuovere con opera di ricerca, di controllo e di consulenza il progresso delle macchine e degli impianti meccanici destinati a scopo agrario; di contribuire, inoltre, alla diffusione ed al miglior uso di essi con riguardo alle condizioni particolari delle singole regioni d'Italia.

Art. 2.

L'Istituto svilupperà specialmente la propria azione nei luoghi e nei tempi richiesti dai lavori agricoli.

L'Istituto avrà la sua sede presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano.

Art. 3.

Nelle spese d'impianto lo Stato concorre con L. 100.000 da ripartirsi in egual misura, negli esercizi finanziari 1919-920 e 1920-921; ed in quelle di mantenimento con annue L. 50.000, da stanziarsi in aumento al capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura a partire dall'esercizio 1919-1920.

Art. 4.

Con speciale accordi tra il Governo e gli enti di cui all'articolo 1° del presente decreto, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le contribuzioni degli enti stessi nelle spese di impianto e di mantenimento dell'Istituto e saranno fissate le norme per il funzionamento di esso.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1919-920.

Art. 6.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA. VISOCCHI. SCHANZER.

V. — Il Guardasigilli Mortara.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2565, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei Consorzi di bonifica ». (N. 16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre

LEGISLATURA XXVI — 1° SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei Consorzi di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario. legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei Consorzi di bonifica.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 541, col quale le elezioni per il rinnovamento dei consigli dei consorzi di bonifica furono sospese fino a due mesi dopo la pubblicazione della pace;

Considerato che con l'avvenuta smobilitazione di gran parte dell'esercito son venuti meno i motivi che giustificarono tale sospensione;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Udito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* cessa di avere vigore il decreto luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 541.

I consorzi di bonifica dovranno provvedere alla rinnovazione integrale dei loro consigli entro un termine non maggiore di due mesi.

Art. 2.

È data facoltà al prefetto della provincia, nella cui circoscrizione ricade in tutto o per la maggior parte il comprensorio consorziale, di accordare proroghe al termine di cui al precedente articolo qualora per la distruzione o l'irregolare tenuta delle liste, per le condizioni dei luoghi dove dovrebbero svolgersi le operazioni elettorali, o per altra eccezionale circostanza, non si possa procedere nel tempo prescritto alla rinnovazione dei consigli.

Art. 3.

Il presente decreto non si applica ai casi in cui il termine fissato negli statuti per il rinnovamento anche parziale dei consigli non sia ancora scaduto, fermo l'obbligo pei consorzi di provvedere a tale rinnovazione alla scadenza del termine statutario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

PANTANO. NITTI.

V. — Il Guardasigilli: MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni » (N. 183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce, presso la

LEGISLATURA XXVI — 1° SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

Regia scuola superiore di agricoltura di Milano, una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sentito il parere del Comitato zootecnico; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano del 30 maggio 1919;

Viste le deliberazioni 17 e 22 maggio 1919 del comune di Milano;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Milano del 3 aprile 1919;

Vista la deliberazione 8 marzo 1919 della Federazione italiana dei Consorzi agrari con sede in Piacenza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dal 1º luglio 1919 è istituita presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo autonoma col concorso dello Stato, della provincia, del comune, della Camera di commercio e industria di Milano e della Federazione italiana dei Consorzi agrari con sede in Piacenza.

Essa ha per iscopo:

- a) l'esame comparativo delle macchine, apparecchi e materiali, segnatamente isolanti, usati nella industria delle basse temperature;
- b) lo studio delle applicazioni del freddo artificiale, con peculiare riguardo alla conser vazione delle materie deperibili ed al trattamento dei prodotti agricoli;
- c) l'indagine sui mezzi e l'organizzazione dei trasporti frigoriferi in relazione ai rifornimenti alimentari ed ai problemi dell'importazione e dell'esportazione.

Art. 2.

La Stazione è retta da un Consiglio d'amministrazione composto del rappresentante del

Governo, di uno della provincia, di uno del comune, di uno della Camera di commercio di Milano, di uno della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di uno per ciascuno degli enti che contribuiscono, in forma continuativa, con non meno di annue lire 2,000.

Il direttore della Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano è membro di diritto del Consiglio.

Il direttore della Stazione fa parte del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Stazione.

Art. 3.

Al mantenimento del Stazione contribuiscono: lo Stato con lire 35,000, di cui lire 15,000 da prelevarsi dal fondo stanziato al capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-20 e lire 20,000 quale nuova assegnazione. L'intera somma di lire 35,000 sarà iscritta al capitolo 49 del predetto stato di previsione; la provincia di Milano con lire 3,000; il comune di Milano con lire 6,000; la Camera di commercio e industria di Milano con lire 2,000; la Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Piacenza, con lire 2,000.

I locali occorrenti sono messi a disposizione della Scuola superiore di agricoltura di Milano. Le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, fognatura, ecc., sono a carico della scuola predetta, alla quale la stazione rimane aggregata, provvedendo all'insegnamento della disciplina correlativa agli allievi di essa.

Art. 4.

La stazione è riconosciuta ente morale ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero di l'agricoltura.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

Art. 5.

L'organico della stazione è costituito del direttore, nominato giusta quanto prescrive il presente articolo, e del personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, per la prima volta, potrà essere nominato per chiamata dal Consiglio d'amministrazione; ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero. Le condizioni di assunzione saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Successivamente la nomina sarà fatta per concorso, seguendo le norme prescritte per i concorsi dei direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 6.

Il direttore ed il personale scientifico ed amministrativo verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 7.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio d'amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo, e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Tali documenti dovranno essere trasmessi al Ministero per l'agricoltura.

Art. 8.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero di agricoltura, disciplinerà il funzionamento della stazione, determinerà la misura dello stipendio iniziale al personale e degli aumenti successivi, nonchè le norme riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso e le norma disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Consiglio per l'istruzione agraria, il quale de-

libererà seguendo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole superiori di agricoltura e per il personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 9.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-20.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI VISOCCHI SCHANZER.

· Visto, Il Guardasigilli: Mortara.

PRESIDENTE. È aperta la dicscussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Senatori votanti	•	•	•	•	204
Favorevoli			•	•	164
Contrari	•		•	•	40

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143);

Il Senato approva.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Interrogo il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda di parificare, per ciò che concerne gli stipendi e gli assegni temporanei e di pensione, gli impiegati degli archivi notarili a quelli degli archivi di Stato.

Lagasi.

Domando di interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere quando la rete telefonica urbana di Torino sarà in grado di soddisfare le domande per collegamento telefonico state presentate da oltre due anni.

Carlo Ferraris.

Al ministro della pubblica istruzione. Con decreto luogotenenziale del 17 novembre 1918, n. 1698, furono stanziati in bilancio due miliardi e trecento milioni per opere del dopo guerra. È chiaro che il Parlamento deve conoscere i criteri coi quali una somma così ingente, messa a disposizione del Governo senza destinazione specifica, sia stata impiegata.

Per ora mi limito a domandare al ministro della pubblica istruzione se crede giunto il momento di far conoscere al Parlamento l' elenco delle spese fatte sui fondi a sua disposizione in dipendenza del cennato decreto.

Paternò.

Interrogazione con risposta scritta:

Interrogo l'on. ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del prolungato indugio da parte delle autorità governative locali, specialmente nell'Ufficio del genio civile della provincia di Bari, nel provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a riparare i danni avvenuti e che tuttora continuano a verificarsi dal 1918 nell'abitato della città di Corato, a causa dell'infiltrazione delle acque, che sorgono e ristagnano in quel sottosuolo, determinando, con la corrosione delle fondamenta, il crollo di parecchie case con persistente grave pericolo della incolumità degli abitanti.

Trattasi della esistenza e dell'avvenire di una delle più popolose città della Puglia, e pertanto incombe al Governo il dovere di intervenire per scongiurarne, con mezzi efficaci e solleciti, la temuta catastrofe.

Schiralli.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il Ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Rava.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione. (N 5);

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei Consorzi di bonifica (N. 16).

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria (N. 182);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni (N. 183).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende LEGISLATURA XXVI — 1° SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1921

ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 decembre 1916, n. 1659 (N. 137);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica (N. 138);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2).

V. Svolgimento delle interpellanze dei senatori: Giardino, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Tamassia e Vitelli, al Governo; e Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie.

La seduta è sciolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

RAVA. — Al ministro della pubblica istruzione « per sapere se ha dato, o intende dare, necessarie, sollecite, urgenti disposizioni, per salvare da completa rovina il palazzo della Ragione, vicino alla celebre Abbazia di Pomposa (Ferrara), monumento insigne che lo Stato con savio proposito acquistò son pochi anni, insieme alla cattedrale per degnamente conservarlo e restaurarlo ».

RISPOSTA. — L'abbazia di Pomposa e il palazzo della Ragione, fin dal giorno dell'espropriazione furono oggetto delle più assidue, sollecitudini, di questo sottosegretariato. Pur

troppo però, come già fu fatto noto all'onorevole interrogante, il progetto completo dei restauri redatto dalla sopraintendenza di Ravenna, venne per ben tre volte respinto, per considerazione d'indole tecnica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici anche quando il progetto fu rifatto di pianta sulla base dei criteri precisamente suggeriti dal Consiglio superiore di antichità e belle arti. La sopraintendenza che ha avuto l'incarico di redigere per ļa quarta volta il progetto tenendo presenti le ultime osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici non ha potuto fino ad oggi ultimarlo per il molto e assorbente lavoro cagionatole dalla celebrazione del centenario Dantesco. Ma oggi alla più recente sollecitazione del sottosegretariato ha risposto assicurando che il progetto è ormai presso che completo e che l'invio ne è ormai imminente.

Si confida perciò che altri ostacoli non abbiano a ritardare più oltre quegli organici lavori che garantiscano la integrità dei celebrati monumenti. Ma poichè durante le vicende più sopra riferite si è verificato il crollo di qualche struttura, questo sottosegretariato ha fornito all'ufficio di sopraintendenza i mezzi necessari per procedere senza indugio ai più urgenti lavori di restauro che valgano ad impedire che si rinnovino i deplorati inconvenienti.

Questo sottosegretariato comunque non smetterà di vigilare assiduamente sulla sorte dei due gloriosi edifici.

> Il Sottosegretario di Stato ROSADI.

Licenziate per la stampa il 20 dicembre 1921 (ore 17).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.